

La legislazione italiana sugli ecomusei

Giuseppe Garro

I presupposti che hanno determinato una soluzione alla domanda *che cos'è un ecomuseo*, a partire dalla stessa definizione¹ – molto ampia ed elastica nella sua forma² –, sono stati individuati, in Italia, all'interno di singole formule legislative regionali; mentre si attende ancora per una normativa di carattere nazionale.

La prima Regione a dotarsi di una legge sugli ecomusei, definendo gli ambiti d'intervento, la normativa e gli scopi, è stata quella piemontese³. A partire dal 2000 si sono poi affiancate altre regioni⁴.

Già qualche anno fa si auspicava, per la Regione Siciliana⁵, la creazione di una legge che riguardasse gli ecomusei, incentivandone la formazione e definendone le finalità, gli ambiti e le rispettive linee guida. La legge regionale n. 16, Istituzione degli Ecomusei della Sicilia, emanata il 2 luglio 2014, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'11 luglio del 2014 (Gazz. Uff. Reg. Sic., n. 28, S.O. n. 22).

Le leggi regionali sugli ecomusei

Al fine di comprendere il valore della L.R. 2 luglio 2014 n.16, emanata dalla Regione Siciliana, bisognerà innanzitutto analizzare, secondo il metodo comparativo, i contenuti esistenti nelle “altre” leggi regionali che si esprimono in materia ecomuseale.

Da una parte lo studio tenterà di far emergere le differenze legislative che sussistono tra le varie leggi, dall'altra si osserverà il modo in cui il concetto di ecomuseo⁶ viene recepito dalla normativa regionale e, in maniera specifica, come la definizione generale dialoga con la normativa vigente, tralasciando alcune problematiche inerenti ai finanziamenti, gli apporti della politica e le disposizioni transitorie.

Pur non entrando nel merito della lunga descrizione proposta da Rivière⁷, risulta di straordinaria importanza definire la nozione di “ecomuseo” partendo da due prospettive del tutto italiane. La prima si rifà alla Carta di Catania, secondo la quale “l'Ecomuseo è una pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile”⁸, mentre la seconda fa capo a esperienze e punti di vista di vari studiosi⁹. Forse la definizione più conosciuta in Italia è quella elaborata da Maurizio Maggi il quale presenta l'ecomuseo come “un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio”¹⁰.

La Regione piemontese, con la legge 31/1995, è stata la prima Regione italiana a dotarsi di una normativa in campo ecomuseale sostenendo, all'art. 1, la nascita degli ecomusei sul proprio territorio. Nello specifico: “la Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio” (art. 1, co. 1). In questa prospettiva, in cui manca una vera e propria definizione di cosa si deve intendere per ecomuseo, la Regione inserisce da una parte gli scopi (ricostruire, testimoniare e valorizzare le testimonianze antropologiche di una determinata comunità presente sul territorio) e dall'altra gli ambiti in cui fattori culturali e sociali – nella loro dimensione materiale¹¹ – determinano un processo di *evoluzione* in campo ambientale e paesaggistico. La legge, come viene specificato nelle finalità, considera di fondamentale importanza la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio (cfr. art. 1, co. 3, lett. a-d). Inoltre, promuove, all'art. 1, co. 3, lett. e, il coinvolgimento attivo delle comunità locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative, favorendo (art. 1, co. 3, lett. f) attività di ricerca scientifica e didattico-educative relativamente alla storia e alle tradizioni locali¹².

In questo caso, l'approccio piemontese sembra seguire le linee tradizionali del pensiero museale europeo¹³, e in particolare nelle linee dettate dall'art. 1, co. 3, lett. a-d. Tale visione, che generalmente possiamo idealizzare come modello di percorso espositivo inserito in uno spazio definito, viene modificata grazie all'idea secondo la quale il Paesaggio diventa patrimonio comune, così da includere, all'interno della “collezione”, anche quelle qualità ambientali e paesaggistiche che hanno caratterizzato i modelli etnografici lì esistenti¹⁴.

Le linee guida delineate della legge piemontese si ritrovano in quella della Provincia autonoma di Trento. Nella L.R. 13/2000 si legge: “Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evol-

luzione del paesaggio, la Provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunità locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio” (art. 1).

La legge, che segue i canoni di quella emanata dalla Regione Piemonte, è monca nell’aspetto che riguarda la definizione di ecomuseo, anche se vengono inserite due importanti novità che interesseranno, d’ora in avanti, le altre Regioni. Introducendo, già all’inizio, il termine *recupero*, anziché *ricostruire* (della legge piemontese), la legge definisce alcuni ambiti di intervento che incidono, nello specifico, sulla maniera in cui conservare e restaurare (art. 1, co. 2, lett. a) il bene culturale. Il passaggio ulteriore riguarda la natura del bene culturale, in questo caso viene contemplato anche quello che solitamente viene definito bene “immateriale”¹⁵. Su questo punto non possiamo tralasciare le implicazioni positive che derivano dal connubio tra il termine *recupero* e la caratteristica del bene sia esso immateriale o materiale.

Il recupero dei beni culturali (materiali o immateriali), distinguendo le produzioni artigianali, ricavate da effettivi saperi e pratiche locali socialmente consolidate e condivise, dalle situazioni improvvisate e/o create artificialmente per fini turistici, genera un processo virtuoso di patrimonializzazione collettiva¹⁶. In questo caso, il legame di un oggetto, con una specifica produzione o una specifica funzione, perde l’importanza documentaristica e classificatoria, acquisendo un valore simbolico che interesserà un particolare contesto di vita, accrescendo, tra l’altro, la qualità delle espressioni identitarie e collettive¹⁷. Anche in questo caso la legge stabilisce l’importanza (art. 1, co. 2, lett. e) del coinvolgimento attivo delle comunità locali, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative.

La legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia, L.R. 10/2006, ha il merito di aver introdotto una definizione di ecomuseo come “una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali” (art. 2). La legge ecomuseale, che segue le linee della L.R. 13/2000 della Provincia autonoma di Trento, insiste soprattutto sui concetti della sostenibilità ambientale e della partecipazione delle comunità locali: “La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di

sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale” (art. 1).

La legge indica tra gli obiettivi il rafforzamento del “senso di appartenenza e delle identità locali” (art. 1, co. 3, lett. a), il bisogno di “recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d’uso” (art. 1, co. 3, lett. f) e soprattutto di “attivare e rendere partecipi direttamente le comunità” (art. 1, co. 3, lett. b). In questa prospettiva viene aggiunta un’importante caratteristica all’istituzione ecomuseale. Ogni ecomuseo, con le sue specifiche forme e caratteristiche culturali facenti capo a un determinato ambiente e territorio, orienta e si muove in una logica di sostenibilità ambientale che mira al benessere generale della regione. Gli effetti concernenti la sostenibilità, applicata anche agli ambiti economici e sociali, costituiscono importanti risorse utili a indirizzare idee e progetti sia in campo culturale che in quello legato alla biodiversità, sia essa paesaggistica e/o ambientale. La sostenibilità, che in questa prospettiva è insieme locale (popolazione/comunità) e globale (regionale/statale), viene assunta quale chiave di volta per la programmazione, di concerto con la popolazione locale, di politiche pubbliche atte a tutelare gli ecosistemi¹⁸, da una parte, e le tradizioni, dall’altra.

Tre mesi dopo la legge friulana, la legge del 20 settembre 2006, n. 14, della Regione Sardegna, inserisce il termine *ecomuseo* in una prospettiva più ampia regolandolo insieme al piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura. Osservando i contenuti di questa legge, possiamo capire che si tratta di un provvedimento che cerca di “mettere a sistema” diverse tipologie di beni culturali presenti sul territorio. L’art. 11, che disciplina l’ordinamento giuridico degli ecomusei della Sardegna, contiene anche una definizione di cosa si deve intendere per ecomuseo: “l’ecomuseo è un’istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l’identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato” (art. 11, co. 1).

A differenza della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, che vede nell’ecomuseo una forma museale (che probabilmente si ricollega al metodo museografico che testimonia le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato), in questa prospettiva l’ecomuseo è un ente con specifici compiti. Lo scopo degli ecomusei sardi è quello di svolgere il “ruolo di catalizzatori di processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio” (art. 11, co. 3).

Sebbene la legge della Regione Sardegna segua quella della Regione Friuli, essa risulta essere più esplicita circa il coinvolgimento delle popolazioni locali e i loro patrimoni,

con le istituzioni presenti sul territorio. In questo caso le comunità, che svolgono una funzione di stimolo per comunicare l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, diventano elementi imprescindibili per la programmazione delle attività non solo ecomuseali ma probabilmente amministrative e istituzionali in generale.

La partecipazione attiva di una comunità, che come abbiamo notato viene già contemplata nella legge regionale piemontese, diventa un tassello fondamentale per dirigere il progetto di sensibilizzazione e di promozione di un ecomuseo. Sono d'importanza fondamentale le *parish maps*¹⁹ (citate in diverse leggi), che hanno favorito momenti di partecipazione alla vita della propria comunità, incoraggiato la costituzione di *networks* associativi e istituzionali finalizzati alla riscoperta delle identità locali, al confronto e alla mediazione del "cosa o come" rappresentare il proprio territorio.

La legge regionale del 12 luglio 2007, n. 13, della Regione Lombardia, pur presentandosi come una delle prime norme specifiche sugli ecomusei riconoscendone lo statuto, l'operato e l'importanza specifica per il territorio, propone un ritorno all'approccio piemontese. Nel merito: "la Regione promuove la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel proprio territorio al fine di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali" (art. 1, co. 2).

Sul fatto di utilizzare il termine *ricostruire* (invece di *recuperare*), con le varie implicazioni di cui questo si fa carico, abbiamo già detto. Con l'esplicito riferimento alla ricostruzione e trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali, in cui la parola *trasformazione* sembra urtare con la *testimonianza* e la *valorizzazione* dei beni materiali e immateriali, ci troviamo inevitabilmente a parlare di "falsi etnografici". Pur non entrando nel merito della questione antropologica dei cosiddetti falsi, che possono comprendere gli scritti etnografici o le invenzioni letterarie a sfondo antropologico, è importante, in questa sede, chiarire che qualsiasi trasformazione o ricostruzione (di ambienti di vita o di lavoro) genera una distorsione oggettiva dell'esperienza etnografica, costituendo realtà fittizie o artefatte²⁰ che seguono soltanto logiche di marketing e di mercato.

All'art. 1, co. 1, invece, troviamo la definizione di cosa si deve intendere per ecomuseo ovvero "un'istituzione culturale, costituita da soggetti di cui all'art. 2, co. 1, che assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo". In questa definizione l'ecomuseo ritorna a essere una sorta di museo all'aperto le cui funzioni sono legate ai modelli clas-

sici del "museo-collezione"²¹. Rimane invece inalterato l'impulso rivolto alla comunità locale, che abbiamo visto crescere di legge in legge, a proposito del "coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione in quanto l'ecomuseo rappresenta l'espressione della cultura di un territorio ed ha come principale riferimento la comunità locale" (art. 1, co. 4, lett. a).

Anche la legge regionale umbra, del 14 dicembre 2007, n. 34, che "promuove e disciplina gli ecomusei istituiti sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo" (art.1, co. 1), si ricollega a quella del Piemonte. L'importanza di questa legge risiede nella definizione degli ecomusei come "territori connotati da forti peculiarità storico-culturali, paesistiche e ambientali, finalizzati ad attivare un processo dinamico di conservazione, interpretazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della società umbra da parte delle comunità locali, in funzione di una comprensione del ciclo ecologico, delle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoantropologiche e del rapporto uomo-natura, accompagnando le trasformazioni del territorio nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile" (art. 1, co. 2).

Il passaggio tra l'ecomuseo inteso come una *formula* o *sistema museale* (ad esempio nel caso del Friuli Venezia Giulia e del Veneto), o *istituzione culturale* (per la Sardegna, la Lombardia e la Toscana), a *territorio* determina, in questa visione (viste le specificità enunciate in campo culturale e naturale), un allargamento concettuale del termine. In questo caso l'ecomuseo si fa territorio e il connubio tra comunità, ambiente e paesaggio risulta indissolubile, così da determinare le principali scelte progettuali ricadenti sul suolo ecomuseale. Anche qui, come per le altre leggi, ritroviamo l'utilizzo del termine *valorizzazione* inerente al patrimonio culturale materiale e immateriale (art. 2, co. 1, lett. a-l) aggiungendo alla lunga lista dei beni già presenti nelle altre leggi anche "la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni gastronomiche, [nonché la] promozione della loro trasmissione" (art. 2, co. 1, lett. e) come nel caso degli antichi mestieri.

La legge regionale del 28 aprile 2008, n. 11, della Regione Molise "propone l'istituzione degli ecomusei sul proprio territorio allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale ed immateriale, le relazioni tra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione

del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale" (art. 1, co. 1). L'art. 1, co. 1, della legge molisana sembra seguire i presupposti della legge avanzata dal Friuli Venezia Giulia, anche se non propone una definizione di cosa si debba intendere per ecomuseo. La definizione viene dedotta dalle finalità prioritarie degli ecomusei molisani (art. 1, co. 3, lett. a-g) che sembrano derivare dalla legislazione piemontese. In questo caso ci ricollegiamo al discorso della legge regionale della Regione Piemonte e del Friuli.

Il provvedimento sugli ecomusei della Regione Toscana, legge regionale del 25 febbraio 2010, n. 21, è inserito all'interno del Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. Al Titolo II, capo II, art. 16, l'ecomuseo è definito come "l'istituto culturale, pubblico o privato, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale e educativo locale, assicura, su un determinato territorio e con la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo" (art. 16).

A partire dalla definizione, che segue in maniera vaga la caratteristica dell'ecomuseo inteso come un istituto culturale, possiamo notare come l'ecomuseo sia ancora vincolato alle funzioni tipiche dei musei (ricerca-conservazione-valorizzazione). Lo scopo dell'ecomuseo, così come si osserva all'art. 15, co. 1, è "promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale"; seguono una serie di indirizzi peculiari dei programmi ecomuseali congiunti all'ambito museale (cfr. art. 15, co. 1, lett. a-i). È, infine, l'art. 19 che disciplina le attività (art. 19, co. 1, lett. a-d) seguendo il modello della Regione Lombardia. La legge regionale toscana, all'interno di questa prospettiva, rimane impigliata a una programmazione che tiene unita da una parte la realtà museale e dall'altra quella ecomuseale, mentre in alcuni casi i due termini, quasi sempre affiancati l'uno all'altro, creano una *impasse* giuridica circa i compiti e le mansioni assegnati loro dalla stessa Regione.

La Regione Puglia, con la legge regionale n. 15 del 6 luglio 2011, "riconosce, promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale" (art. 1, co. 1).

Come altre leggi regionali, quella della Regione Puglia non ci offre una definizione di cosa s'intende per ecomuseo ma la suggerisce al comma successivo (art. 1, co. 2), nel quale si legge che la Regione "promuove l'istituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di cui al comma 3 e ne sostiene le attività".

Se l'art. 1, co. 1, ripropone quasi integralmente il testo friulano (con cui si accompagnano gli ecomusei nel loro sviluppo) il comma successivo propone l'ecomuseo come luogo in cui promuovere il proprio patrimonio nella forma del museo permanente quasi a indicare uno spazio ben specifico, tracciato e circoscritto in cui si attuano quelle misure di valorizzazione sviluppate al comma 3. Questo segue il canovaccio delle leggi precedenti in materia di valorizzazione dei beni materiali, immateriali e di partecipazione attiva delle comunità locali attraverso l'utilizzo di specifiche norme tecniche²² (art. 1, co. 3, lett. a-k), e mette in risalto "procedure e metodi per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio per il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale" (lett. m); prosegue poi con le seguenti parole: "rappresentare presidi locali dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, fungendo da attivatori dei processi di sensibilizzazione della società pugliese per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico" (lett. n).

La specificità inerente all'attuazione della Convenzione europea del paesaggio (ratificata con legge n. 14, del 9 gennaio 2006), insieme con la rappresentanza dell'Osservatorio per la qualità del paesaggio, eleva l'ecomuseo a un ruolo privilegiato per la protezione delle qualità ambientali e la difesa della biodiversità locale.

La legge regionale del 10 agosto 2012, n. 30, della Regione Veneto "promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo" (art. 1, co. 1). La legge ricalca in pieno gli scopi indicati dalla Regione Umbria, ma se ne allontana, al comma successivo (art. 1, co. 2), sulla definizione di cosa bisogna intendere per ecomuseo: "sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche e demotnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e

cultura, in un quadro di sviluppo sostenibile, anche in senso turistico". In sintonia con i propositi dalle ultime leggi, anche la Regione Veneto definisce le finalità dell'ecomuseo sul tema della valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali (art. 2, co. 1, lett. a-e) e il coinvolgimento della popolazione locale (art. 2, co. 1, lett. f), e aggiunge come ultimo punto anche la tutela del paesaggio conformemente ai principi della Convenzione europea del paesaggio (art. 2, co. 1, lett. j).

La legge regionale del 4 dicembre 2012, n. 62, della Regione Calabria (e successive modifiche con legge regionale del 21 marzo 2013, n. 9) afferma che "la Regione favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli Ecomusei nel territorio, per promuovere, testimoniare, valorizzare e accompagnare, durante la loro evoluzione: a) la memoria storica; b) la vita locale; c) la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio; d) le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato; e) le tradizioni; f) la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità locali" (art. 1, co. 3). A circa 17 anni dall'uscita della legge regionale piemontese vengono riprese, seppur con qualche miglioria, le disposizioni inerenti alla ricostruzione e alla trasformazione di ambienti di vita delle comunità locali, con i rischi di cui abbiamo già discusso.

La legge regionale calabrese, che inseriva nella legge 62/2012 la definizione di ecomuseo come "un'istituzione culturale, costituita dai soggetti indicati all'articolo 2, che assicura, su un territorio di riferimento e con la partecipazione della popolazione residente, le funzioni di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita lì succedutisi, accompagnandone lo sviluppo" (art. 1, co. 2), è stata modificata il 21 marzo 2013, con la legge n. 9, con il seguente indirizzo: "per Ecomuseo si intende la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile di un determinato territorio" (art. 1, co. 2). Come è possibile osservare, questa definizione, che si dissocia dalle altre, pur non definendo la forma dell'istituto che promuove l'attività o il progetto ecomuseale, si avvicina moltissimo alla definizione classica su cosa bisogna intendere per ecomuseo. Le finalità proprie dell'ecomuseo anche per la legge calabrese restano legate alla valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali (art. 1, co. 4), al recupero e all'utilizzo, nelle diverse attività, del patrimonio linguistico delle minoranze storiche presenti nel territorio e dei dialetti locali (art. 1, co. 4, lett. k).

La legge ecomuseale della Regione Siciliana

Come abbiamo notato, a partire dal 1995, la legislazione che riguarda gli ecomusei ha visto una crescita di interesse su tutto il territorio italiano e in particolare, da quando la Regione piemontese ha dato l'avvio al progetto Ecomusei, tale legislazione si è soffermata su alcuni importanti punti.

Innanzitutto la natura del bene culturale: se all'inizio il bene era inteso come un prodotto di natura artigianale proveniente da un determinato contesto locale, la prospettiva si allarga con i cosiddetti beni immateriali, ovvero quei beni che Alberto Cirese definisce "volatili"²³. Quest'apertura, che guarda alla totalità del bene culturale, definendo il valore semiotico di una determinata tradizione culturale (quasi sempre di tipo locale), propone una visione "completa" delle dinamiche socio-culturali e ambientali cui lo stesso fa riferimento.

Il secondo passaggio riguarda la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. Se da una parte troviamo l'esigenza di ricostruire i contesti di vita tradizionali, proponendo in alcuni casi realtà fittizie, dall'altra siamo in presenza di modelli da recuperare attuando politiche d'investimento destinate a programmi che favoriscono il mantenimento delle tradizioni (ad esempio gli antichi mestieri) e dei luoghi. Inoltre, dal concetto di valorizzazione, che ritroviamo in tutte le normative, si dipartono una serie di traiettorie legate alla fruizione del patrimonio, sia esso storico-artistico, archeologico o ambientale, ma anche la salvaguardia dei beni materiali, includendo perfino i servizi da offrire ai visitatori.

Se i primi due punti guardano la natura del bene da valorizzare, il terzo punto riguarda due aspetti fondamentali per il raggiungimento degli scopi ecomuseali: la partecipazione "attiva" della popolazione locale e la custodia del territorio in cui questa si muove. Mentre la cosiddetta *partecipazione attiva della popolazione locale* rimane quasi inalterata nelle varie leggi (salvo alcune specificazioni), la parte inerente ai temi che riguardano il paesaggio e l'ambiente subisce un incremento positivo fino a includere la Convenzione europea del paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14), trasformando in alcuni casi gli ecomusei in Osservatori per la qualità del paesaggio e dei beni culturali.

Un quarto punto di estrema rilevanza è dato dalle definizioni di ecomuseo presenti nei vari comma legislativi (salvo che per Piemonte, Trentino, Molise e Puglia che lo definiscono all'interno dei vari punti elencati nelle finalità). Sin dalla prima definizione (L.R. 20 giugno 2006, n. 10, della Regione Friuli Venezia Giulia) si nota come le diverse legislazioni regionali hanno elaborato modelli che, in un certo modo, tengono conto dei risultati provenienti dai vari incontri, convegni e seminari (come vedremo anche per il caso siciliano) organizzati in questi anni²⁴. A partire dalla prima definizione friulana, che descrive l'ecomuseo come forma museale, osserviamo un forte imbarazzo che riguarda il modello da seguire²⁵. La Regione Veneto si esprime definendo ecomuseo un *sistema museale*, invece la Sardegna, la Lombardia e la Toscana mantengono una traccia incerta definendolo *istituzione culturale*. Caso contrario per la Regione Umbria e per la Calabria che si esprimono in tal senso: *ecomusei come territori* (Umbria) e *ecomuseo come pratica partecipata* organizzata da un soggetto (Calabria).

Se la Regione Umbria e la Regione Calabria sono state le prime Regioni ad avvicinarsi al pensiero ecomuseale, utilizzando, rispettivamente, i termini *territorio* (Umbria) e *pratica partecipata di un soggetto organizzato* (Calabria), le altre Regioni hanno urtato, dal punto di vista epistemologico, con i termini *ecomuseo* e *museo*. Seppur affini come struttura epistemologica (salvo il prefisso *eco* per il primo), le definizioni dei due vocaboli vivono realtà opposte²⁶. Il termine *ecomuseo*, coniato negli anni '70 del '900, rischia di creare equivoci tanto da porsi in opposizione al concetto di *museo* inteso in senso tradizionale. Mentre il primo esprime una propria dinamicità che si muove in un territorio (non sempre all'interno di confini amministrativi), il secondo resta ancorato alla staticità della vecchia concezione museale: "ecomuseo" per definire "ciò che un territorio è, e ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato, da quello che amano e che desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli"²⁷. Su questo punto, l'accento posto sulla partecipazione della popolazione locale sembra inoltre creare una sorta di contrapposizione circa il ruolo degli "esperti" del settore museale. L'eccezione data alla formula ecomuseale (che ritroviamo a partire dalla legge friulana), che comprende l'insieme di tutti i beni culturali e ambientali presenti su un determinato territorio caratterizzato da una forma di identità culturale, sostiene gli ecomusei a orientare lo sviluppo del territorio in cui sono costituiti. Quindi l'ecomuseo non è semplice contenitore della storia di una comunità sita all'interno di un determinato ambiente, ma un organismo che si proietta verso il futuro, determinando in alcuni casi le scelte degli enti di governo.

La carrellata sulle leggi ecomuseali della penisola italiana, con le varie modifiche apportate nel tempo, probabilmente ci permetterà di capire il modo in cui la Regione Siciliana si è adeguata alle esigenze di dotarsi di uno strumento legislativo in materia ecomuseale.

Breve riepilogo legislativo regionale

L'approvazione della legge regionale sugli ecomusei siciliani, inseguita nel corso del tempo da diversi amministratori regionali, ha subito un impulso durante le "Giornate dell'Ecomuseo - Verso una nuova offerta culturale per lo sviluppo sostenibile del territorio", svoltesi presso l'Università degli Studi di Catania il 12 e 13 ottobre 2007, e si è concretizzata via via attraverso lavori preparatori che risalgono al 2012, e in particolare col D.D.L. n. 7, "Istituzione degli ecomusei in Sicilia", su iniziativa di alcuni deputati regionali.

Il testo, esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 55 del 22 maggio 2013, n. 72 del 3 luglio 2013, n. 75 del 10 luglio 2013 e n. 86 del 7 agosto 2013, è stato deliberato in Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 86 del 7 agosto 2013. Visto il parere reso dalla Commissione Bilancio (II) nella seduta n. 91 del 28 novembre 2013 ed esitato per l'Aula nella seduta n. 121 dell'11

dicembre 2013, viene rinviato, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del 22 gennaio 2014, dalla Presidenza dell'Assemblea regionale in Commissione Bilancio, nella seduta d'Aula n. 122 del 23 gennaio 2014²⁸.

La legge viene finalmente discussa dall'Assemblea nelle sedute n. 163 dell'11 giugno 2014, n. 164 del 17 giugno 2014 e n. 165 del 18 giugno 2014 e approvata dall'Assemblea nella seduta n. 165 del 18 giugno 2014.

Definizione, finalità e obiettivi della legge

La legge regionale siciliana n. 16, del 2 luglio 2014, all'art. 1, co. 1, afferma che "la Regione di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure, le tradizioni, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le attività di lavoro artigianali e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale".

La legislazione della Regione Siciliana si inserisce nel quadro generale delle legislazioni che fanno capo alla Regione friulana riproponendo lo stesso testo, seppur con qualche modifica lessicale che non muta i contenuti essenziali. Per quanto concerne la definizione che la Regione propone per *ecomuseo*, pur seguendo nelle battute iniziali il modello friulano troviamo un'importante novità rispetto alle altre leggi italiane: all'art. 2, co. 1, essa asserisce che "L'Ecomuseo è una forma museale, mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Esso costituisce un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio e si attua attraverso un progetto condiviso e integrato di tutela, valorizzazione, manutenzione e produzione di cultura di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, materiali ed immateriali, paesistiche ed ambientali".

L'inserimento del termine *patto*, che non troviamo nelle altre definizioni, proviene certamente dall'affermazione sviluppata da Maggi²⁹. Le prospettive che vengono da questa definizione sono molteplici. In primo luogo l'idea di "patto con la comunità", che si svincola dalla prima parte della definizione integrando la tipologia della forma museale; in secondo luogo si specifica il carattere di questo patto che mira a prendersi cura di un territorio.

Se scomponiamo la definizione, così come fa notare l'Osservatorio Ecomusei di Trento³⁰, notiamo che: a) *patto* deve essere inteso come un'assunzione di responsabilità non fissata a vincoli di legge; b) *comunità* determina il ruolo di condivisione tra le istituzioni e gli abitanti locali; c) *prendersi cura* mira a un impegno nella visione inerente allo sviluppo di un territorio;

d) *territorio* non è soltanto uno spazio fisico, ma una complessa stratificazione di elementi ambientali, culturali, sociali che definiscono uno specifico patrimonio locale. Questa formulazione ci permette di sfatare l'idea che l'ecomuseo sia assimilabile a un museo, ovvero a una rappresentazione statica del bene culturale, all'interno di un circuito chiuso; l'accento posto sulla dimensione partecipata, ossia sul ruolo attribuito alla comunità che si prende cura del proprio territorio, come già messo in luce da De Varine, mette questo aspetto ancora più in risalto³¹.

A differenza delle altre Regioni, quella Siciliana inserisce ben sedici scopi, precisamente nove finalità e sette missioni (art. 2, co. 2, e art. 3, co. 2), rispetto, ad esempio, ai sei proposti dalla Regione Piemonte o ai quattro della Regione Toscana³².

Nel merito, vengono enunciati gli stessi intenti della legge friulana (almeno per quanto riguarda i cinque dei sei punti contenuti da quest'ultima), apportando due innovazioni: da una parte la partecipazione "attiva" della comunità è affidata alla promozione di laboratori di cittadinanza per la costruzione di mappe di comunità, o analoghi strumenti di partecipazione utili al coinvolgimento della popolazione residente, favorendo processi di identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura (cfr. art. 3, co. 2, lett. b), dall'altra viene individuato, al fine di promuovere l'acquisizione dei presupposti identitari e culturali di una comunità, il riconoscimento di pratiche di vita democratica e plurale (cfr. art. 2, co. 2, lett. i). Restano altresì invariati i principi legati alla Convenzione europea del paesaggio (cfr. art. 3, co. 2, lett. d).

Il testo della Regione Siciliana, se da una parte considera il coinvolgimento della popolazione locale, dall'altra non aiuta a capire quali sono le garanzie minime e indispensabili sotto il profilo scientifico, il ruolo degli esperti di ciascun ecomuseo o dei presunti certificatori da parte della Regione.

Inoltre, come accade per la Regione Veneto (prima Regione a inserire il termine *turismo* all'interno della definizione)³³, anche la Sicilia, per mezzo degli ecomusei, vuole "promuovere una pianificazione turistica sostenibile che valorizzi l'intero territorio regionale" (art. 2, co. 2, lett. f). Su questa *vision* e *mission*, circa la discussione sulle regole del "mercato culturale o turistico" – che espleta funzioni nel campo del marketing territoriale – le problematiche riguardano i metodi di conciliazione, o di equilibrio, tra gli abitanti e le esigenze dei "clienti-fruitori". Se da una parte l'attenzione è rivolta alla conservazione dell'ambiente, dall'altra le dinamiche di consumo dello spazio, connesso alle pratiche di sviluppo del turismo di massa³⁴, possono ostacolare la crescita di un processo sostenibile.

Conclusioni

Lungo il corso della ricerca abbiamo potuto osservare che la normativa relativa agli ecomusei è cresciuta in rapporto alle esigenze che sono sorte a partire dalla prima legge re-

gionale piemontese, e si è formata passo dopo passo assumendo miglie sempre più ragionate³⁵.

Incertezze si propongono nel momento in cui si tenta di far collimare il discorso teorico, circoscritto all'interno di una definizione di ecomuseo, con quello legislativo. Recuperando i concetti legati alla definizione di ecomuseo, che pone in risalto gli elementi culturali e paesaggistici di una comunità e di un territorio (quali l'ambiente, il paesaggio, la storia locale, le tradizioni e le memorie), notiamo che il concetto del museo tradizionale (collocato cioè all'interno di un edificio con lo scopo di documentare, per mezzo di collezioni, reperti o opere d'arte, forme culturali statiche, come accade oggi alla maggior parte dei musei etnografici siciliani) è ancora presente, cosicché la confusione terminologica sulla distinzione tra musei ed ecomusei resta ancora da sciogliere (anche nel caso siciliano). Sebbene la legislazione siciliana abbia mantenuto il concetto di patto, insistendo sulla rappresentanza della comunità e sul livello di partecipazione al progetto ecomuseale, l'applicazione della definizione di ecomuseo data da De Varine risulta difficilmente applicabile alla realtà regionale. Inoltre, poiché non si è ancora giunti a una legge quadro nazionale o europea, i passi che hanno orientato le Regioni italiane sembrano aver delineato, se non la definizione, gli scopi e le finalità della formula ecomuseale italiana. Questo permetterà di dirigere una eventuale normativa nazionale verso un modello più vicino alle comunità che promuovono un progetto di tipo ecomuseale.

Giuseppe Garro è *etnoantropologo culturale e storico delle religioni, Responsabile dell'Ecomuseo della Valle dell'Anapo, Presidente del Centro Studio Ibleo.*

1. Si veda la lunga formulazione in De Varine, 2005, p. 43.
2. Lo stesso De Varine definisce il concetto sfuggente e in continua evoluzione (Cfr. Maggi, Falletti, 2000, p. 11).
3. Legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 e successive integrazioni con legge regionale 17 agosto 1998, n. 23.
4. Maggi, Dondona, 2008.
5. Garro, 2014.
6. Georges Henri Rivière, citato nel volume: *Territoires de la Mémoire. Les collections du patrimoine ethnologique dans les écomusées. Sous la direction de Marc Augé. Postface de Claude Lévi-Strauss*, Édition dell'Albaron et Fems, 1992, p. 7 (ripreso da: *La Muséologie selon Georges Henri Rivière*, Dunod, Paris 1989).
7. L'intera definizione compare in Garro, 2014.
8. Il documento è stato elaborato in occasione dell'incontro nazionale "Verso un Coordinamento Nazionale degli Ecomusei: un processo da condividere" nell'ambito del Convegno "Giornate dell'Ecomuseo – Verso una nuova offerta culturale per lo sviluppo sostenibile del territorio" tenutosi a Catania il 12-13 ottobre 2007.
9. Cfr. Maggi, Falletti, 2000.
10. Maggi, 2002, p. 9.
11. Rispetto alle altre leggi non viene contemplato l'aspetto immateriale dei beni demotnoantropologici.

12. Il sostegno tecnico-scientifico alla politica regionale sugli ecomusei è istituito nel 1998, con il nome di Laboratorio Ecomusei. Esso si impegna ad analizzare la realtà e l'evoluzione dell'ecomuseologia piemontese, svolge attività di consulenza per la rete ecomuseale regionale (che annovera 24 realtà ecomuseali) e propone input legati alla valorizzazione di attività (Testa, 2006a e 2006b).

13. "Istituzione culturale permanente accessibile al pubblico, che ricerca, acquisisce, conserva, studia, espone e valorizza testimonianze materiali di civiltà. Svolge, inoltre, funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla "didattica", alla fruizione e alla valorizzazione relative ai beni di cui si occupa" (Unesco). La definizione in lingua originale è consultabile nel sito: www.unesco.org (pagina: Area "Culture", Area "Movable Heritage and Museums").

14. La ricostruzione di modelli culturali inseriti in un determinato ambiente (così come contemplato dalla legge) non esclude però "falsi etnografici" che assecondino un'ideologia di marketing.

15. Cirese, 1996, pp. 249-262.

16. Cfr. Bravo, Tucci, 2011, pp. 29-35.

17. Cfr. Clemente, Rossi, 1999.

18. Cfr. Daly, Farley, 2003.

19. Si veda in tal senso Fassio, 2009; Testa, 2009.

20. Cfr. Goody, 1997.

21. Cfr. Clemente, 1982.

22. Ad esempio specificando il ruolo delle mappe di comunità.

23. Cirese, 1996, p. 251

24. In particolare il Colloquio Internazionale di Argenta (1998); l'incontro nazionale sugli ecomusei di Biella (2003), la Carta di Catania (2007) ecc.

25. In Italia, Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce il museo come una "struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio" (art. 101).

26. Il prefisso *eco* (derivato dal greco *oikos*, casa) può assumere diversi significati: può significare "casa", oppure "ambiente dove si vive" ma può anche richiamare l'"ecologia" (cfr. Dell'Agnese, 2015).

27. *Piccolo dialogo con Hugues de Varine sugli ecomusei*, di Stefano Buroni, consultabile sul sito <https://terraceleste.wordpress.com/2008/07/29/piccolo-dialogo-con-hugues-de-varine-sugli-ecomusei-di-stefano-buroni/> (ultima consultazione 9/10/2016).

28. Sui vari passaggi Gazz. Uff. Reg. Sic., 11 luglio 2014, n. 28, S.O. n. 22.

29. Maggi, 2002, p. 9.

30. Si veda il sito <http://www.ecomusei.trentino.it/approfondimenti/cose-un-ecomuseo/>.

31. Cfr. Maggi, Falletti, 2000.

32. Si veda nello specifico il documento *Comparazione leggi ecomusei* elaborato dal gruppo di lavoro dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, che riproduce i testi ufficiali.

33. Si vedano anche le finalità, circa l'approccio turistico, espresse dalle Regioni Lombardia, Molise, Toscana, Puglia e in maniera più dettagliata per la Calabria.

34. Lozato Giotart, 1993.

35. Importante ricordare il contributo offerto dai vari incontri, dibattiti e convegni organizzati dagli enti di ricerca, dalle università e dagli organi scientifici in questi anni. Tra i più noti, l'incontro tenutosi nel 1998 ad Argentera (il primo incontro nazionale sugli ecomusei) seguito, nel 2003, da quello di Biella, il cui documento conclusivo fornisce le indicazioni per il futuro in territorio nazionale, mentre gli appuntamenti successivi, tra il 2006 e il 2009, si sono svolti a Maniago, Catania, Bienna, Monteroduni e Torino (cfr. Caminnecki, 2014, p. 382).

Bibliografia

Bravo G.L., Tucci R., 2011 - *I beni culturali demotnoantropologici*. Corrocci Editore, Roma.

Caminnecki V., 2014 - *Per una valorizzazione dei paesaggi storici della produzione: l'istituzione degli ecomusei in Sicilia*. In: Caminnecki V. (a cura di), *Le opere e i giorni. Lavoro, produzione e commercio tra passato e presente*. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, Agrigento.

Clemente P., 1982 - *I musei: appunti su musei e mostre a partire dalle esperienze degli studi demologici*. Atti del Convegno "L'insegnamento dell'antifascismo e della Resistenza: didattica e fonti orali". Venezia 12-15 febbraio 1981, Marsilio, Venezia.

Clemente P., Rossi M., 1999 - *Il terzo principio della museografia*. Corrocci Editore, Roma.

Cirese A.M., 1996 - *I beni demologici in Italia e la loro museografia*. In: Clemente P., *Graffiti di museografia antropologica italiana*. Protagon, Siena.

Daly H., Farley J., 2003 - *Ecological Economics: Principles and Applications*. Island Press, Island.

Dell'Agnese E., 2015 - *Gli ecomusei come strumenti per la valorizzazione del territorio*. Intervento al Convegno "Risorsa paesaggio: un orizzonte di sviluppo per la Valle dell'Adda", Lecco, 23 ottobre 2015. Politecnico di Milano-Confercommercio, Lecco.

De Varine H., 2005 - *Le radici del futuro*. In: Jalla D. (a cura di), *Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale*. CLUEB, Bologna.

Fassio G., 2009 - *La mappa del tesoro: patrimonio culturale e Parish Maps*. In: Bonato L. (a cura di), *Portatori di cultura e costruttori di memorie*. Edizioni dell'Orso, Alessandria, pp. 43-58.

Garro G., 2014 - *E gli Ecomusei siciliani? Il caso di Buscemi e di Palazzolo Acreide, Siracusa*. Nuova Museologia, n. 30, pp. 5-19.

Goody J., 1997 - *Representation and Contradictions. Ambivalence towards Images, Theatre, Fiction, Relics and Sexuality*. Blackwell, Oxford.

Lozato Giotart J.P., 1993 - *Turismo e Ambiente*. Sistema Terra, n. 1.

Maggi M., 2002 - *Ecomusei. Guida europea*. Umberto Allemandi & C., Torino.

Maggi M., Dondona C.A., 2008 - *Le leggi per gli ecomusei. Prime esperienze e cantieri in atto*. IRES Piemonte, Torino.

Maggi M., Falletti V., 2000 - *Gli ecomusei. Che cosa sono, che cosa possono diventare*. Umberto Allemandi & C., Torino.

Testa I. (a cura di), 2006a - *Workshop 2004. Presente e futuro dell'ecomuseo. Strumenti per la comunità: ecomusei e musei etnografici*. Atti del Seminario "Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone", 21-22 maggio 2004, www.ecomusei.net.

Testa I. (a cura di), 2006b - *Workshop 2005. Presente e futuro dell'ecomuseo Ecomusei: strumenti e metodologie di gestione*. Atti del Seminario "Ecomuseo delle Miniere e della Val Germanasca", 10-11 giugno 2005, www.ecomusei.net.

Testa I. 2009 - *Ecomusei e mappe di comunità: luoghi, persone, legami*. In: Bonato L. (a cura di), *Portatori di cultura e costruttori di memorie*. Edizioni dell'Orso, Alessandria, pp. 59-61.